

REGIONE	LAZIO	SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale"	A cura di Mimma Gallina
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attività culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della comunità, di educazione, di formazione, di promozione e di resa del patrimonio culturale del territorio regionale. 2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta culturale territoriale. 3. La Regione riconosce, altresì, il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa nonché degli artisti e degli operatori professionali.</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 10 (Promozione culturale) 1. Per promozione culturale si intende le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Lazio. 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni, nonché l'accesso e la presenza nei circuiti internazionali; b) la promozione e il sostegno di convegni, incontri, dibattiti e ricerche sulle tematiche culturali; c) le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali, nonché dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale; d) le attività finalizzate alla conoscenza delle diverse culture e tradizioni presenti nel territorio regionale, in modo da consentire un'integrazione fondata sulla reciproca conoscenza e sulla salvaguardia e il rispetto delle diversità culturali; e) la promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo in tutte le forme di espressione; f) lo sviluppo delle attività di promozione della partecipazione del pubblico alle iniziative culturali e di spettacolo dal vivo; g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio; h) la promozione e lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche delle fondazioni culturali e istituti culturali degli enti locali; i) la promozione di forme di spettacolo dal vivo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco-romana, ivi compreso il suo patrimonio linguistico.</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) 1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consiliare permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d'indirizzo (4), con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene: a) l'analisi complessiva del settore in ambito regionale, anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dal Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17; b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali dell'intervento regionale nel settore dello spettacolo dal vivo e della promozione delle attività culturali, indicando le strategie e le priorità d'intervento per l'arco temporale di riferimento, nonché le modalità di verifica del loro perseguimento; c) le eventuali forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza; d) le risorse finanziarie, annuali e triennali, e strumentali per l'attuazione del documento di indirizzo. (4a) 2. Il documento di indirizzo ha durata triennale, continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, in tutto o in parte, anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze del settore. 3. Il documento di indirizzo è attuato attraverso il programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.</p> <p>Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi) 1. Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo, annualmente con deliberazione della Giunta regionale, (4) (4.1) acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicate nel documento d'indirizzo. 2. Il programma operativo definisce, in particolare, per l'anno di riferimento: a) gli specifici obiettivi operativi d'intervento; b) il riparto delle risorse dei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25; c) l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi, anche triennali, individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);(4b) d) l'individuazione delle risorse da destinare agli enti di cui all'articolo 7; e) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi; f) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi.</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Articolo 15 (Modalità di attuazione degli interventi) (...) 4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui due interni e tre esterni, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e competenza. La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni sono effettuate, con atto del direttore regionale competente in materia, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.(8)</p> <p>Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum. 2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale (9), sentita la commissione consiliare competente ed è composto: a) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato, con funzioni di presidente; (9a) b) dagli Assessori competenti in materia di cultura dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale; c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura o un suo delegato; d) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore dello spettacolo dal vivo; e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore; f) da due rappresentanti scelti tra i rappresentanti legali delle associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione ed operanti nel settore. 3. Il presidente del Forum, al fine di favorire il coordinamento interassessorile, può invitare alle riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie trattate all'ordine del giorno. 4. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e gli operatori in materia di cultura e spettacolo dal vivo e, a tal fine, incontra almeno due volte l'anno organismi, operatori e professionisti del settore. 5. Il Forum fornisce alla Giunta regionale indicazioni per la predisposizione del documento di indirizzo. 6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione (9.1) per l'intera durata della legislatura e, in ogni caso, non hanno diritto ad alcun compenso né alcuna forma di rimborso per l'attività svolta. 7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con apposito regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Forum si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei propri membri.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 10 (Promozione culturale)</p> <p>Le finalità, sinteticamente indicate all'art. 1, sono la promozione e il sostegno dello spettacolo dal vivo, in tutte le sue forme e delle attività culturali in collegamento alle funzioni di aggregazione della comunità, educazione, formazione. Si attuano con la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta territoriale. Concetto ribadito all'art. 2 relativo all'ambito di applicazione La Regione riconosce il valore dell'impresa culturale e degli artisti.</p> <p>All'Art. 10 si definisce la Promozione culturale come l'insieme delle attività finalizzate a favorire conoscenza e fruizione del patrimonio culturale fra cui (con riferimento all'attività teatrale oggetto di questa analisi), la promozione del patrimonio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo, la promozione della partecipazione del pubblico, la valorizzazione del repertorio di spettacolo della tradizione greco-romana.</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi)</p> <p>La Giunta regionale approva il Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo. E' un documento di indirizzo triennale che indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e contiene: l'analisi del settore in ambito regionale, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali, le strategie e le priorità d'intervento, le forme di raccordo con altri programmi regionali, le risorse finanziarie, annuali e triennali, e gli strumenti di attuazione. Il documento può essere aggiornato dalla Giunta sentita la commissione consiliare competente. Il Programma operativo annuale degli interventi è deliberato dalla Giunta acquisito il parere della commissione consiliare competente. Definisce per l'anno di riferimento: gli specifici obiettivi, il riparto dei fondi, gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e controllo.</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Articolo 15 (Modalità di attuazione degli interventi) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La valutazione delle istanze di contributo sono valutate da COMMISSIONI di cinque componenti, due interni e tre esterni, individuati per esperienza e competenza. La nomina è effettuata con atto del direttore regionale competente nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità.</p> <p>Il FORUM permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, è costituito con deliberazione della Giunta sentita la commissione consiliare competente e riunisce nello stesso organismo rappresentanti della pubblica amministrazione, di organizzazioni di categoria e dei lavoratori. E' composto fra l'altro da: tre rappresentanti delle associazioni di categoria, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e due rappresentanti delle associazioni o fondazioni partecipate. Sono nominati con decreto del Presidente della Regione, per l'intera durata della legislatura, senza diritto ad alcun compenso. Il Forum, considerato sede di dialogo e confronto, incontra almeno due volte l'anno organismi, operatori e professionisti del settore. Suo compito è fornire alla Giunta indicazioni per la predisposizione del documento di indirizzo.</p>

1. PRINCIPI	D. Ambiti	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. In attuazione dell'articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative, la Regione, con la presente legge, fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di attività culturali. Interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore, nel rispetto e a tutela delle loro specifiche funzioni ed a garanzia di un equilibrato sviluppo del settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa e di conseguenti convenzioni</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) 1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare: a) le attività di produzione; b) le attività di rappresentazione; c) le attività di esercizio teatrale; d) le attività di circuitazione; e) le attività laboratoriali e formative; f) le attività di promozione, di ricerca e di studio; g) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi; h) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico. (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Nella definizione dell'Ambito di applicazione, la Regione, interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni. Gli ambiti relativi allo Spettacolo dal vivo sono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante con riferimento all'attività di produzione, rappresentazione, esercizio teatrale, circuitazione e anche attività laboratoriali e formative, promozione, ricerca e di studio.</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta B. Attività partecipate	<p>nessun riferimento</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36; b) Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15; c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 15/1998; d) Fondazione Musica per Roma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e successive modifiche. d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). (2a) d ter) Associazione Musico Culturale AULOS quale ente associativo senza scopo di lucro, costituito tra enti territoriali della Regione per la diffusione nel territorio regionale dell'arte musicale orchestrale, mediante la formazione dell'orchestra da camera denominata "Orchestra regionale del Lazio" e l'organizzazione delle relative attività concertistiche, anche nell'ambito di circuiti regionali costituiti ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). (2a1) 2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'ATCL e dell'Associazione Musico Culturale AULOS sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato. (2b) 3. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della Fondazione stessa. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato. (2c) 4. La Regione, in qualità di socio dei soggetti di cui al presente articolo, promuove l'adeguamento della disciplina di organizzazione dei medesimi soggetti al fine di sottoporre a certificazione il bilancio di esercizio da parte di una società di revisione legale qualora il totale del valore della produzione riferito all'anno precedente sia superiore a 3 milioni di euro. 4 bis. Al fine di consentire l'erogazione delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), le associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo trasmettono, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi alle strutture regionali competenti in materia di cultura e di bilancio. (2d) 5. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al presente articolo, incentivando, in particolare, la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché l'attività di educazione. 5 bis. La Regione, in conformità alla normativa statale vigente e all'articolo 56 dello Statuto, può partecipare, nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale, a fondazioni e associazioni nella gestione di teatri della Città metropolitana di Roma Capitale e delle città capoluogo di provincia. (2e)</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum. 2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale (9), sentita la commissione consiliare competente ed è composto: (...) f) da due rappresentanti scelti tra i rappresentanti legali delle associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione ed operanti nel settore. (...)</p>	<p>nessun riferimento</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)</p> <p>All'art. 7 si elencano e Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale cui la Regione partecipa con riferimento alla normativa regionale e statale vigente, per quanto riguarda il teatro sono l'Associazione Teatro di Roma e l'Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), circuito regionale multidisciplinare (con riferimento al DM relativo al FUSdel 2017), e la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura (vedi anche campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni).</p> <p>La Regione, in qualità di socio dei soggetti elencati promuove la certificazione dei bilanci da parte di una società di revisione</p> <p>La Regione promuove la diffusione sul territorio regionale delle attività delle organizzazioni elencate.</p> <p>Due membri del forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo sono scelti tra i rappresentanti legali di associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione e operanti nel settore.</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali) 1. La Regione promuove le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l'eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo. (2.1) 2. L'albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte: una per le bande musicali, una per i gruppi corali, una per i gruppi coreutici e una per i gruppi teatrali. Al termine del triennio l'iscrizione all'albo si intende rinnovata per un altro triennio previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. 3. Nell'albo possono essere iscritti nelle rispettive sezioni: a) le bande musicali operanti nel territorio regionale, costituite da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro e riconosciute dal comune ove hanno sede come bande comunali o di interesse comunale; b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore; c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore; d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore. 4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera m). 5. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione (2.2) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23.</p> <p>Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) (...) 3. Per le finalità di cui al comma 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, l'albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale.(2.3) 4. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, individua, con propriadell'iberazione: a) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo; b) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento dell'albo; c) i criteri e le modalità per la concessione agli organizzatori dei festival dei benefici relativi alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate. (2.4) 5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h).</p> <p>Art. 11 (Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali) 1. La Regione sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storiche e di manifestazioni tradizionali, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio. A tal fine è istituito un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali tenuto dalla direzione regionale competente in materia di turismo. (3) 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera che disciplina l'istituzione dell'albo delle rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il programma pluriennale degli interventi. (3.1) 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 26.</p> <p>Art. 12 bis (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale) (3.2) (...) 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco regionale delle scuole di educazione musicale, al quale possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, le scuole civiche comunali anche in forma associata e le scuole private, riconosciute dalla Regione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) le modalità di funzionamento e gestione dell'elenco regionale delle scuole di educazione musicale; b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di educazione musicale; c) i criteri e i requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo: 1) all'organizzazione interna, ai requisiti professionali e all'esperienza didattica e musicale del corpo docente; 2) alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati con abitualità al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti; 3) alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi; 4) all' idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia; d) le modalità ed i termini per la concessione dei contributi di cui al comma 4. 4. Nell'ambito delle finalità di qualificazione e di valorizzazione dell'offerta formativa musicale di cui al presente articolo, la Regione concede, altresì, contributi ai soggetti di cui al comma 2 e alle bande musicali per lo svolgimento della didattica e per l'acquisto di strumenti musicali per l'incremento della dotazione da fornire agli allievi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 11 (Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali) Art. 12 bis (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale)</p> <p>Non si prevedono procedure di riconoscimento per le attività professionali di produzione, distribuzione e esercizio di spettacolo dal vivo, ma si prevede un albo per bande e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. L'iscrizione all'albo è necessaria per accedere ai contributi. I criteri d'iscrizione e aggiornamento dell'albo, come anche le modalità di concessione di benefici economici, sono stabilite dalla Giunta regionale, E' previsto anche l'albo delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali e per i centri di formazione musicale.</p>
	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) 1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso le diverse forme giuridiche. 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: (...) c) lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il potenziamento delle imprese già esistenti, la nascita di nuove imprese di spettacolo dal vivo, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati;</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante: a) concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo; b) contratti e procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, ove applicabili; (4c) c) altre forme di partenariato o stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o a partecipazione pubblica e con enti privati e associazioni di categoria, nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui siano indicati, tra l'altro: 1) le attività ed i progetti da realizzare; 2) gli eventuali oneri a carico dei firmatari; 3) l'arco temporale e le modalità di attuazione. (...)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi)</p> <p>La principale modalità di intervento è costituita "dalla concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo". Oltre ai contributi sono previste forme di partenariato o convenzioni con enti pubblici o privati e associazioni di categoria in cui siano indicati i progetti, gli oneri a carico dei firmatari, l'arco temporale e le modalità di attuazione. La legge riconosce il valore di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso qualunque forma giuridiche e promuove lo sviluppo socio-economico attraverso il potenziamento delle imprese, la nascita di nuove imprese, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati.</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: (...) d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). (2a) d ter) Associazione Musico Culturale AULOS quale ente associativo senza scopo di lucro, costituito tra enti territoriali della Regione per la diffusione nel territorio regionale dell'arte musicale orchestrale, mediante la formazione dell'orchestra da camera denominata "Orchestra regionale del Lazio" e l'organizzazione delle relative attività concertistiche, anche nell'ambito di circuiti regionali costituiti ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). (2a1)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)</p> <p>Sono presenti riferimenti alla normativa FUS all'articolo 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale); per due organizzazioni – il circuito ATCL e l'Orchestra regionale- si cita l'articolo di riferimento. All'articolo 3 (Spettacolo dal vivo) nelle definizioni dei comparti e delle singole attività non si utilizza la terminologia del FUS. Lo stesso articolo prevede la collaborazione con istituzioni scolastiche, università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica e enti e associazioni in quanto riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p>
	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) 3. La Regione sostiene, altresì, in particolare: (...) d ter) la funzione di valorizzazione e di salvaguardia della cultura del territorio che i teatri e le attività culturali svolgono nei piccoli comuni come definiti all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.). (1e) (...)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante: (...) b) contratti e procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, ove applicabili; (4c) (...)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi)</p> <p>Sono citate: - Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), in funzione di valorizzazione e salvaguardia della cultura che attività culturali e teatri svolgono sul territorio. - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per le modalità di attuazione degli interventi previsti nella legge</p>
	<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato) 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.</p>	<p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)</p> <p>La legge, richiama il Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nella concessione di contributi In particolare si distingue fra contributi esentati dall'obbligo di notifica, con rif. al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento della Commissione europea (che prevede e regola la concessione di aiuti di Stato a determinate categorie), e Contributi soggetti alla procedura di notifica che sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea</p>
	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36; b) Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15; c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 15/1998; d) Fondazione Musica per Roma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e successive modifiche.</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) 1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consultiva permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d'indirizzo (4), con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene:</p> <p>Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) (...) 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 31 ottobre (5a) e valgono per l'anno o il triennio successivo secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili.</p> <p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 19 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento: a) agli obiettivi previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 13 e 14; b) ai risultati degli interventi effettuati.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi)</p> <p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 19 (Clausola valutativa)</p> <p>Nell'Art 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) sono elencate le leggi regionali che indicano la partecipazione della regione agli enti citati nell'articolo. Nell'Art 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) si indica la legge che istituisce e disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1. All'Art 15 (Modalità di attuazione degli interventi) viene fatta deroga al comma 1, art 93 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione e della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999). In conformità con quanto previsto nella legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), l'Art 19 (Clausola valutativa) prevede il monitoraggio e il controllo dell'attuazione della presente legge.</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) (...) 2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l’offerta culturale territoriale.</p> <p>Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. In attuazione dell’articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative, la Regione, con la presente legge, fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di attività culturali. Interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore, nel rispetto e a tutela delle loro specifiche funzioni ed a garanzia di un equilibrato sviluppo del settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche mediante la stipulazione di protocolli d’intesa e di conseguenti convenzioni.</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati: a) al sostegno dello sviluppo, del recupero e dell’innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all’aperto, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e circensi; b) al sostegno di residenze di spettacolo dal vivo; c) al sostegno dei circuiti regionali, anche favorendo l’attivazione di reti tra enti locali.</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) (...) 2. Gli spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità sono luoghi in cui vengono posti in essere progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi di programmazione, gestori di sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni ovvero organismi che svolgono principalmente attività di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi. (1g) (...)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) 1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consiliare permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d’indirizzo (4), con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene:</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo) (...) 2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale (9), sentita la commissione consiliare competente ed è composto: (...) b) dagli Assessori competenti in materia di cultura dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali)</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge è improntata alla collaborazione fra la Regione, Roma Capitale, gli Enti Locali e i soggetti giuridici privati in una logica di sistema, stipulando protocolli d’intesa e convenzioni. In particolare la Regione interviene a favore di Roma Capitale e degli enti locali – nel rispetto delle loro funzioni- per la realizzazione di progetti di sviluppo, recupero e innovazione delle strutture destinate allo spettacolo, sostegno alle residenze, favorendo le reti fra enti locali (la collaborazione e concertazione di azioni sul territorio è citata in diversi articoli). Altri compiti, funzioni e modalità di intervento da parte degli enti non sono indicati. Il Consiglio delle autonomie locali è sentito dalla Giunta prima di approvare il documento di indirizzo triennale, inoltre gli assessori dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale fanno parte del Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 4. La Regione promuove la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 anche mediante il sostegno alle attività delle associazioni e fondazioni, di rilevanza statale o regionale, di cui all’art. 7.</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) 1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36; (...) d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). (2a) (...) 3. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della Fondazione stessa (...) 5. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi, a favorire e promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al presente articolo, incentivando, in particolare, la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché l’attività di educazione. 5 bis. La Regione, in conformità alla normativa statale vigente e all’articolo 56 dello Statuto, può partecipare, nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale, a fondazioni e associazioni nella gestione di teatri della Città metropolitana di Roma Capitale e delle città capoluogo di provincia.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)</p> <p>La Regione indica gli enti cui partecipa e che considera di rilevanza statale e regionale (vedi anche 2 B Partecipate). Per il teatro sono l’Associazione Teatro di Roma (quindi il teatro stabile, dal 2015 Teatro Nazionale), l’Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL: quale circuito regionale multidisciplinare) e la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura (che possiamo ricondurre alle funzioni di festival metropolitano internazionale). Sono queste le istituzioni principali indicate nella legge e la Regione promuove la realizzazione e diffusione delle loro attività. Può partecipare tuttavia ad altre fondazioni e associazioni nella gestione di teatri della Città metropolitana di Roma Capitale e delle città capoluogo di provincia.</p>

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) 1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare: a) le attività di produzione; b) le attività di rappresentazione; c) le attività di esercizio teatrale; d) le attività di circuitazione; e) le attività laboratoriali e formative; f) le attività di promozione, di ricerca e di studio; g) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi; h) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico. 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività' di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: a) la produzione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme; b) i progetti dei centri di produzione; c) lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalità', per creare condizioni di stabilità dell'offerta; d) l'incremento della qualità' dei progetti, il riequilibrio e l'ampliamento della fruizione delle attività' culturali regionali; e) la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tese a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo; (...) h) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale; (...)</p> <p>3. La Regione sostiene, altresì', in particolare: a) la creazione di condizioni di continuità' e di stabilità', anche con modalità' di intervento pluriennale, favorendo la capacità' creativa di autori e compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali o di qualsiasi altro strumento idoneo a perseguire tali scopi, finalizzati a promuovere la partecipazione delle espressioni artistiche del territorio; b) la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica, della danza, anche favorendo nuove modalità' di esibizione e di incontro con il pubblico; c) lo sviluppo e la diffusione di forme di spettacolo dal vivo che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture, con particolare riferimento ai linguaggi contemporanei di elevato livello qualitativo e alla loro circuitazione anche in luoghi non convenzionali; d) le misure volte a favorire il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado. (...)</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa) 1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso le diverse forme giuridiche. 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: a) le misure per favorire la partecipazione degli operatori e delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ai programmi europei, l'internazionalizzazione del prodotto culturale italiano e la promozione delle produzioni sul territorio regionale; b) l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; c) lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il potenziamento delle imprese già esistenti, la nascita di nuove imprese di spettacolo dal vivo, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati; d) il sostegno all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento, all'adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione delle strutture di pubblico spettacolo. 3. La Regione al fine di promuovere l'impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti: a) di perfezionamento, di aggiornamento, di riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo; b) di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione e di inserimento nel mondo del lavoro; c) di attività, di ricerca, di studio e di divulgazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché di valorizzazione della cultura dello spettacolo; d) di promozione, anche al di fuori del territorio regionale, delle attività realizzate dalle imprese culturali e creative.</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art 15 (Modalità di Attuazione degli interventi) 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente stabilisce, con apposito regolamento, per gli interventi a carattere ordinario, annuali o triennali, finanziati dai fondi di cui agli articoli 23 e 24, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari di cui al comma 1, lettera a), nonché le procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità. (5) 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 31 ottobre (5a) e valgono per l'anno o il triennio successivo secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili. (6) 3 bis. In fase di prima applicazione del regolamento di cui al comma 2, le domande di cui al comma 3, relative ad interventi da attuare e quindi finanziare nell'esercizio finanziario 2016, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso. (7) 4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui due interni e tre esterni, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e competenza. La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni sono effettuate, con atto del direttore regionale competente in materia, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. (8) 5. Nella valutazione dei progetti presentati si tiene conto, tra l'altro: a) della qualità e, ove possibile, dell'equilibrio territoriale tra le diverse province del Lazio; b) dell'innovazione e della qualità artistica dei progetti; c) della storicità e qualità dei risultati ottenuti nel corso degli anni.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art 15 (Modalità di Attuazione degli interventi)</p> <p>La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, attraverso le diverse forme giuridiche. Promuove l'internazionalizzazione, la promozione delle produzioni sul territorio regionale; l'accesso al credito con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; l'imprenditoria giovanile e femminile, la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati, il sostegno all'innovazione tecnologica. E sostiene progetti di perfezionamento, di rete e di integrazione con istruzione e mondo del lavoro, di ricerca e di valorizzazione della cultura dello spettacolo, di promozione, anche al di fuori del territorio regionale. Fatta eccezione per organizzazioni partecipate, bandi e cori e rievocazioni storiche, le modalità di attuazione degli interventi sono la concessione di contributi a enti pubblici o soggetti giuridici privati, contratti e procedure previste nel Codice dei contratti pubblici, forme di partenariato o convenzioni. La Giunta, previo parere della commissione consiliare, definisce per regolamento criteri, modalità per il finanziamento e procedure per il monitoraggio. Le domande valgono per l'anno o il triennio successivo (secondo quanto disciplinato dal regolamento) e sono valutate dalle commissioni (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione). Nella valutazione dei progetti si tiene conto della qualità, dell'equilibrio territoriale tra le diverse province, dell'innovazione, della storicità e dei risultati ottenuti negli anni. L' art. 3 relativo allo Spettacolo dal vivo, precisa ambiti e destinazioni degli interventi regionali. L'elenco è dettagliato e riguarda in tutti i punti organizzazioni private e indipendenti: riprendiamo i temi nei diversi campi di questa analisi rimandando all'articolo per approfondimenti.</p>
---	--	---	---

	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) f) la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilità; (...) 3. La Regione sostiene, altresì, in particolare: (...) b) la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica, della danza, anche favorendo nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico; c) lo sviluppo e la diffusione di forme di spettacolo dal vivo che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture, con particolare riferimento ai linguaggi contemporanei di elevato livello qualitativo e alla loro circuitazione anche in luoghi non convenzionali; (...)</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione sostiene e promuove le attività volte all'esercizio e alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi creativi. (1f)</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa) 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: (...) c) lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il potenziamento delle imprese già esistenti, la nascita di nuove imprese di spettacolo dal vivo, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati; 3. La Regione al fine di promuovere l'impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti: (...) c) di attività, di ricerca, di studio e di divulgazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché di valorizzazione della cultura dello spettacolo; (...)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>Numerosi i riferimenti. L'art 3 prevede sostiene la collaborazione delle organizzazioni di spettacolo con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica riconosciute tesa a favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo. La Regione sostiene anche la promozione del ruolo autoriale e lo sviluppo dell'contaminazione creativa tra le diverse culture, dei linguaggi contemporanei e della circuitazione anche in luoghi non convenzionali. All'art.5, La Regione sostiene l'esercizio di spazi di spettacolo dal vivo, in particolare quelli di piccole dimensioni, con produzioni di giovani artisti e spettacoli tendenti alla contaminazione di più linguaggi. E all'articolo 6 (impresa culturale e creativa) che prevede particolare attenzione all'impresa giovanile.</p>
	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) f) la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilità; (...) n) lo sviluppo del teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia; (...)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>L' Art 3 (Spettacolo dal vivo) prevede lo sviluppo del teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia oltre alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università.</p>
	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali) 1. La Regione promuove le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l'eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo.(2.1) 2. L'albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte: una per le bande musicali, una per i gruppi corali, una per i gruppi coreutici e una per i gruppi teatrali. Al termine del triennio l'iscrizione all'albo si intende rinnovata per un altro triennio previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. 3. Nell'albo possono essere iscritti nelle rispettive sezioni: a) le bande musicali operanti nel territorio regionale, costituite da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro e riconosciute dal comune ove hanno sede come bande comunali o di interesse comunale; b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore; c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore; d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore. 4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera m). 5. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione (2.2) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)</p> <p>Disposizioni settoriali sono previste limitatamente a bande e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali con l'iscrizione all'albo. L'albo prevede sezioni separate, tutti i soggetti devono essere senza scopo e costituiti da almeno un anno. Altre particolarità: per le bande il riconoscimento dal comune, per i gruppi corali, coreutici e teatrali un direttore di comprovata esperienza (vedi campo 2.C Riconoscimento)</p>

<p>5. FESTIVAL</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) h) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale anche con riferimento alle zone interne e montane; (1d) (...)</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) (...)</p> <p>3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell'impoverimento culturale.</p> <p>Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) (...)</p> <p>3. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della Fondazione stessa (...)</p> <p>Art. 9. (Albo regionale dei festival del folklore) 1. La Regione, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell'identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori. 2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove, nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale, considerata, altresì, la loro rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all'estero e d'integrazione sociale. 3. Per le finalità di cui al comma 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, l'albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale.(2.3) 4. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione: a) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo; b) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento dell'albo; c) i criteri e le modalità per la concessione agli organizzatori dei festival dei benefici relativi alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate. (2.4) 5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h).</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) Art. 9. (Albo regionale dei festival del folklore)</p> <p>La Regione sostiene lo sviluppo di festival e rassegne e gli spazi che promuovano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, storico e museale sul territorio regionale. Fra gli enti partecipati è indicata la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, la cui attività è riconducibile prevalentemente all'organizzazione di un festival internazionale metropolitano. L'intero Articolo 9 è dedicato ai festival del folklore (vedi campo <i>2.C Riconoscimento</i>), settore cui la legge dedica particolare attenzione.</p>	
<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...)</p> <p>3. La Regione sostiene, altresì, in particolare: a) la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali o di qualsiasi altro strumento idoneo a perseguire tali scopi, finalizzati a promuovere la partecipazione delle espressioni artistiche del territorio; (2) (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati: (...) b) al sostegno di residenze di spettacolo dal vivo; (...)</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) (...)</p> <p>3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell'impoverimento culturale.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge non fa riferimento alle disposizioni FUS relative alle Residenze (previste ma non ancora perfezionate al momento dell'emanazione), ma sostiene la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, attraverso lo sviluppo di residenze, anche sotto forma di "officine culturali" o altri finalizzati a promuovere la partecipazione delle espressioni artistiche del territorio.</p>	
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione sostiene e promuove le attività volte all'esercizio e alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi creativi. (1f) 2. Gli spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità sono luoghi in cui vengono posti in essere progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi di programmazione, gestori di sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni ovvero organismi che svolgono principalmente attività di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi. (1g) 3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell'impoverimento culturale.</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante: a) concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo; c) altre forme di partenariato o stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o a partecipazione pubblica e con enti privati e associazioni di categoria, nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui siano indicati, tra l'altro: 1) le attività ed i progetti da realizzare; 2) gli eventuali oneri a carico dei firmatari; 3) l'arco temporale e le modalità di attuazione.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge non indica o suggerisce le modalità di gestione o sostegno alla gestione di spazi teatrali da parte dei comuni, ma, nell'articolo dedicato agli Spazi per lo spettacolo dal vivo, sostiene gli "spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità" in quanto luoghi in cui si realizzano progetti in collaborazione con gli enti locali. Nel quadro delle modalità di attuazione degli interventi si prevede la concessione di contributi a progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici. (Vedi anche campo <i>8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici</i>).</p>

<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) c bis) la realizzazione, lo sviluppo e la comunicazione di una rete di teatri fruibili al pubblico, efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, innovativa e tecnologicamente avanzata, che favorisca, in particolare, l’integrazione dei teatri con il contesto sociale e con i servizi per la mobilità; tra le finalità della suddetta rete, c’è quella di promuovere e divulgare l’attività teatrale anche nei comuni del Lazio sprovvisti di teatri, ma che possono ospitare le rappresentazioni in contesti diversi ad alto valore culturale; (1b) (...) i) la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla promozione della diffusione sul territorio regionale delle attività e opportunità culturali e di spettacolo dal vivo ed anche alla gestione di spazi per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati: (...) c) al sostegno dei circuiti regionali, anche favorendo l’attivazione di reti tra enti locali.</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa) (...) 3. La Regione al fine di promuovere l’impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti: (...) b) di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione e di inserimento nel mondo del lavoro; (...)</p> <p>Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) 1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: (...) d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). (2a)</p> <p>Art. 10 (Promozione culturale) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell’arte e delle tradizioni, nonché l’accesso e la presenza nei circuiti internazionali; (...) h) la promozione e lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche delle fondazioni culturali e istituti culturali degli enti locali; (...)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) Art. 10 (Promozione culturale)</p> <p>La legge ha numerosi riferimenti ad attività di Rete. In particolare (art. 3), la Regione al fine di garantire una distribuzione equilibrata sostiene la realizzazione e lo sviluppo di una rete di teatri fruibili e integrati con il contesto sociale, la realizzazione di circuiti regionali. In particolare si prevede: - la realizzazione e lo sviluppo di una rete di teatri efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, anche nei comuni sprovvisti di teatri, - la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla diffusione e alla gestione di spazi. L’elenco delle Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale (art.7) include l’associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), circuito regionale multidisciplinare riconosciuto dal Ministro dei beni e delle attività culturali</p>
	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) i) la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla promozione della diffusione sul territorio regionale delle attività e opportunità culturali e di spettacolo dal vivo ed anche alla gestione di spazi per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari; (...) 3. La Regione sostiene, altresì, in particolare: (...) d bis) la distribuzione razionale ed equilibrata delle sale teatrali aperte al pubblico sul territorio regionale, che garantisca, in particolare, il pluralismo e la presenza equilibrata tra le diverse tipologie teatrali, con specifica attenzione ai piccoli teatri, nonché lo sviluppo della qualità delle attività proposte dai possessori o gestori, sia pubblici sia privati, di sale teatrali aperte al pubblico; (1e) (...)</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione sostiene e promuove le attività volte all’esercizio e alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi creativi. (1f) 2. Gli spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità sono luoghi in cui vengono posti in essere progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi di programmazione, gestori di sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni ovvero organismi che svolgono principalmente attività di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi. (1g) 3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell’impoverimento culturale.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge dedica attenzione al tema degli spazi, in diversi passaggi e con un articolo dedicato. Fra gli obiettivi risulta la diffusione sul territorio regionale delle attività e la gestione di spazi “per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari”. La Regione sostiene, in particolare la distribuzione equilibrata delle sale sul territorio con specifica attenzione ai piccoli teatri. Il sostegno all’esercizio degli spazi, in particolare piccole dimensioni, si orienta all’attività di giovani artisti o giovani operatori e alla realizzazione di spettacoli interdisciplinari. La legge descrive anche la tipologia degli “spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità”: luoghi in cui si realizzano progetti in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi di programmazione, che svolgono attività di promozione dello spettacolo dal vivo “sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi”. La descrizione corrispondere alla categoria FUS dei Centri di produzione. (Per le modalità di sostegno vedi campo 4.B <i>Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</i>).</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attività culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della comunità, di educazione, di formazione, di promozione e di resa del patrimonio culturale del territorio regionale. (...) 3. La Regione riconosce, altresì, il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa nonché degli artisti e degli operatori professionali.</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) c bis) la realizzazione, lo sviluppo e la comunicazione di una rete di teatri fruibili al pubblico, efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, innovativa e tecnologicamente avanzata, che favorisca, in particolare, l'integrazione dei teatri con il contesto sociale e con i servizi per la mobilità; tra le finalità della suddetta rete, c'è quella di promuovere e divulgare l'attività teatrale anche nei comuni del Lazio sprovvisti di teatri, ma che possono ospitare le rappresentazioni in contesti diversi ad alto valore culturale; (1b) g) lo sviluppo ed il consolidamento delle attività teatrali, musicali e coreutiche, in tutte le loro forme di espressione, quale importante mezzo di intervento e prevenzione del disagio e della disgregazione sociale, con particolare attenzione alle aree interne e montane del territorio regionale, nonché strumento di inclusione sociale; (1c) (...) 3. La Regione sostiene, altresì, in particolare: (...) d) le misure volte a favorire il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado; (...)</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa) 1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso le diverse forme giuridiche. (...)</p> <p>Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) 1. La Regione, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell'identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori. 2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove, nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale, considerata, altresì, la loro rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all'estero e d'integrazione sociale. (...)</p> <p>Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica) (...) 2. La Regione, ai fini dell'attuazione del comma 1, sostiene in particolare i progetti aventi ad oggetto: (...) d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)</p> <p>Viene riconosciuto il valore sociale dell'impresa culturale e creativa e dello spettacolo dal vivo come strumento di aggregazione della comunità. La Regione sostiene l'integrazioni dei teatri con il contesto sociale, lo sviluppo delle attività teatrali, musicali e coreutiche quale mezzo per la prevenzione del disagio e della disgregazione sociale. Viene altresì riconosciuto il valore sociale della danza e della musica popolare e folkloristica.</p>
	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art 6 (Impresa culturale e creativa) (...) 3. La Regione al fine di promuovere l'impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti: (...) a) di perfezionamento, di aggiornamento, di riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo; (...)</p> <p>Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica) 1. La Regione riconosce la funzione propedeutica dell'educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica e, a tal fine, sostiene i progetti realizzati senza fine di lucro nel territorio regionale e basati su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento ed un'ampia diffusione, svolti dalle imprese culturali e creative, dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da altri enti che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un anno. 2. La Regione, ai fini dell'attuazione del comma 1, sostiene in particolare i progetti aventi ad oggetto: a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di ogni ordine e grado, nonché alle attività delle associazioni operanti nel territorio; b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti; c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione; d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.</p> <p>Art. 12 bis (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale) (3.2) 1. La Regione, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle scuole di educazione musicale di cui all'articolo 12, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco regionale delle scuole di educazione musicale, al quale possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, le scuole civiche comunali anche in forma associata e le scuole private, riconosciute dalla Regione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) le modalità di funzionamento e gestione dell'elenco regionale delle scuole di educazione musicale; b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di educazione musicale; c) i criteri e i requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo: 1) all'organizzazione interna, ai requisiti professionali e all'esperienza didattica e musicale del corpo docente; 2) alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati con abitualità al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti; 3) alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi; 4) all'idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia; d) le modalità ed i termini per la concessione dei contributi di cui al comma 4. 4. Nell'ambito delle finalità di qualificazione e di valorizzazione dell'offerta formativa musicale di cui al presente articolo, la Regione concede, altresì, contributi ai soggetti di cui al comma 2 e alle bande musicali per lo svolgimento della didattica e per l'acquisto di strumenti musicali per l'incremento della dotazione da fornire agli allievi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica) Art. 12 bis (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale)</p> <p>All'Art 6 (Impresa culturale e creativa) la Regione promuove il perfezionamento, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo. Non sono presenti riferimenti precisi alla formazione teatrale ma sono numerosi quelli relativi alla formazione musicale. In particolare la Regione riconosce la funzione propedeutica dell'educazione e della formazione musicale, teatrale e coreutica e sostiene i progetti ad essa finalizzati, è istituito l'elenco regionale delle scuole di educazione musicale La legge prevede il Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale). La Regione riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella attività di didattica e pratica musicale.</p>

	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) h) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale anche con riferimento alle zone interne e montane;</p> <p>Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) 1. La Regione, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell'identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori. (...)</p> <p>Art. 10 (Promozione culturale) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: (...) g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 10 (Promozione culturale)</p> <p>La Regione sostiene i festival e le rassegne di spettacolo dal vivo che promuovono "la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale anche con riferimento alle zone interne e montane". Nell'Albo regionale dei festival del folklore in particolare, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica anche come strumento di sviluppo turistico. Si prevede inoltre la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero dedicate ai beni ed alle attività culturali del Lazio.</p>
<p>D. Lavoro</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) (...) 3. La Regione riconosce, altresì, il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa nonché degli artisti e degli operatori professionali.</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) (...) 3. La Regione al fine di promuovere l'impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti: (...) b) di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione e di inserimento nel mondo del lavoro;</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>Non sono presenti nella legge indicazioni precise a tutela del lavoro e del rispetto dei CCNL. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile degli artisti e degli operatori professionali e promuove progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione di inserimento nel mondo del lavoro</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: (...) c bis) la realizzazione, lo sviluppo e la comunicazione di una rete di teatri fruibili al pubblico, efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, innovativa e tecnologicamente avanzata, che favorisca, in particolare, l'integrazione dei teatri con il contesto sociale e con i servizi per la mobilità; tra le finalità della suddetta rete, c'è quella di promuovere e divulgare l'attività teatrale anche nei comuni del Lazio sprovvisti di teatri, ma che possono ospitare le rappresentazioni in contesti diversi ad alto valore culturale; (1b) (...) 3. La Regione sostiene, altresì, in particolare: (...) d) le misure volte a favorire il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado;</p> <p>Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati: a) al sostegno dello sviluppo, del recupero e dell'innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e circensi; (...)</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa) (...) 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: (...) d) il sostegno all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento, all'adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione delle strutture di pubblico spettacolo. (...)</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>Con tre articoli la Regione sostiene l'edilizia teatrale e gli adeguamenti tecnologici. In particolare: la realizzazione di una rete di teatri tecnologicamente avanzati e il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado, attraverso gli Enti, il recupero e all'innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, infine l'innovazione tecnologica e l'adeguamento delle norme di sicurezza.</p>
<p>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) (...) 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: a) le misure per favorire la partecipazione degli operatori e delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ai programmi europei, l'internazionalizzazione del prodotto culturale italiano e la promozione delle produzioni sul territorio regionale; (...)</p> <p>Art. 10 (Promozione culturale) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni, nonché l'accesso e la presenza nei circuiti internazionali; (...) g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio; (...)</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri) 1. La Regione istituisce, sentita la commissione competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri, in relazione alle attività di spettacolo regionale, con l'intento di garantire una specifica azione di informazione, consulenza, assistenza e coordinamento riguardo: a) i finanziamenti e i bandi dedicati alla cultura; b) la realizzazione di partenariati per partecipare a progetti dell'Unione europea e di altri paesi esteri da parte delle imprese operanti nel settore spettacolo. 2. La Regione sostiene, con bandi o specifiche iniziative, la diffusione delle attività di spettacolo prodotte dagli operatori del Lazio verso i paesi dell'Unione europea e verso altri paesi esteri. 3. L'istituzione dello sportello di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. La Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 10 (Promozione culturale)</p> <p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri)</p> <p>La Regione promuove la partecipazione degli operatori e delle imprese ai programmi europei e l'internazionalizzazione e sostiene l'accesso e la presenza ai circuiti internazionali e la realizzazione di campagne promozionali all'estero. La Regione istituisce lo Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri rispetto alle attività di spettacolo regionale per garantire informazione, consulenza e assistenza in merito a finanziamenti, bandi, partenariati.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	G. Forme di credito	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) (...) 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: (...) b) l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;</p> <p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo mediante il fondo di garanzia di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) e con l'attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo, nel rispetto delle norme, statali e regionali, vigenti e dei vincoli di bilancio.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione facilita l'accesso al credito attraverso il fondo di garanzia e l'attivazione di altri strumenti e promuove l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	nessun riferimento	Riferimenti alla promozione della domanda e riequilibrio dell'offerta culturale sono previsti in molti articoli della legge che è totalmente orientata a questo scopo (ha infatti per oggetto la promozione), anche se non sono presenti indicazioni specifiche sulle modalità di promozione e formazione del pubblico.
	I. Tradizione e lingue locali	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) 1. La Regione, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell'identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori. 2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove, nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale, considerata, altresì, la loro rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all'estero e d'integrazione sociale. 3. Per le finalità di cui al comma 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, l'albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale.(2.3) 4. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione: a) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo; b) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento dell'albo; c) i criteri e le modalità per la concessione agli organizzatori dei festival dei benefici relativi alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate. (2.4) 5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h).</p> <p>Art. 10 (Promozione culturale) 1. Per promozione culturale si intende le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Lazio. 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni, nonché l'accesso e la presenza nei circuiti internazionali; (...) c) le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali, nonché dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale; (...) i) la promozione di forme di spettacolo dal vivo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco-romana, ivi compreso il suo patrimonio linguistico.</p> <p>Art. 11 (Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali) (2.5) 1. La Regione sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storiche e di manifestazioni tradizionali, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio. A tal fine è istituito, presso l'Agenzia regionale del turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali. (3) 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera che disciplina l'istituzione dell'albo delle rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il programma pluriennale degli interventi. (3.1) 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 26.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 10 (Promozione culturale) Art. 11 (Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali)</p> <p>I riferimenti a tradizione locale sono numerosi nella legge. In particolare riconosce la finzione della danza e della musica e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico e turistico dei territori e sostiene festival e manifestazioni di danza e musica popolare e folkloristica. Istituisce l'albo regionale dei festival del folklore (vedi campo 2.C Riconoscimento) La Regione, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sostiene inoltre la realizzazione di eventi e le attività per favorire la conoscenza delle tradizioni, e promuove le forme di spettacolo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco-romana compreso il suo patrimonio linguistico</p>
	J. Osservatori	nessun riferimento	nessun riferimento
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	
9. ASPETTI TECNICI	<p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 19 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento: a) agli obiettivi previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 13 e 14; b) ai risultati degli interventi effettuati.</p> <p>Art. 21 (Disposizioni transitorie) 1. In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione dei documenti di cui agli articoli 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 e della costituzione del Forum, che comunque non può avvenire oltre il 31 maggio 2015, la Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale (10), su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare agli enti di cui all'articolo 7 e gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, ed indica, in particolare: a) i beneficiari; b) le priorità e i tempi di realizzazione; c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi; d) le risorse finanziarie necessarie. 2. Gli interventi da realizzare di cui al comma 1, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 26, sono attuati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica. 3. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.</p>	<p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 19 (Clausola valutativa) Art. 21 (Disposizioni transitorie)</p> <p>La Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare e gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, indicando beneficiari, tempi di realizzazione, modalità di concessione dei contributi</p>	

10. RISORSE

CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie)

Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 è istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate al settore dello spettacolo dal vivo, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 26.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo.

Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui all'articolo 10 è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate alla promozione culturale, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 26.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo.

Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo mediante il fondo di garanzia di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) e con l'attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo, nel rispetto delle norme, statali e regionali, vigenti e dei vincoli di bilancio.

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d), all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ed all'articolo 6, comma 2, lettere a), c) e d), e degli interventi di parte corrente di cui agli articoli 3, 4, 5, all'articolo 6, comma 3, ed agli articoli 8 e 12. Nel predetto fondo confluiscono:
 - a) per il finanziamento degli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale di conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo triennio, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali";
 - b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 1.300.000,00 per l'anno 2014 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". A decorrere dall'anno 2015, alla quantificazione del fondo per gli interventi di parte corrente si provvede nell'ambito delle risorse preordinate con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.
- (...)

CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie)

Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali)

Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

È istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo in cui confluiscono le risorse destinate allo spettacolo dal vivo e il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali in cui confluiscono le risorse dedicate alla promozione culturale